



**Servizi diagnostici sicurezza sismica strutturale e non immobili scolastici Mazzini,  
Don Milani, Gramsci, Allende e Municipio - CIG: 75661600C1**

**RISPOSTE AI QUESITI**

**Quesito n. 1**

*La formulazione del quesito è:*

Il requisito di partecipazione di cui al punto 5 (pag. 6 del bando) indica: “[...] un fatturato globale, per servizi di ingegneria inerenti la diagnostica indicata nel presente avviso [...]” Essendo l’oggetto del presente appalto “[...] tutte le attività di servizio, le forniture, le analisi di laboratorio certificato dei campioni prelevati, e tutte le connesse lavorazioni necessarie per conseguire la pertinente certificazione di sicurezza statica antisfondellamento e di vulnerabilità sismica, tenuto conto dell’obiettivo della verifica tecnica di sicurezza degli elementi strutturali e non strutturali, con l’indicazione degli interventi di miglioramento /adeguamento necessari per la mitigazione delle vulnerabilità riscontrate, garantendo l’esecuzione delle opere di natura edile per il ripristino puntuale a seguito di carotaggi/ispezioni, nonché la compilazione delle schede di sintesi della verifica sismica e dell’aggiornamento/approntamento dell’anagrafica di sicurezza degli immobili esaminati”

Si chiede pertanto se il fatturato di cui al punto 5 può essere dimostrato con fatture riguardanti servizi di ingegneria relativi a:

- COLLAUDI STATICI
- CERTIFICATI DI IDONEITA' STATICA
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO
- PROGETTAZIONE DI EDIFICI IN ZONA SISMICA
- PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO

**Risposta n. 1**

***Sono da ritenersi pertinenti ai fini del soddisfacimento del requisito le attività di verifica, compresi collaudi e certificati di idoneità statica, e le progettazioni di adeguamento sismico derivanti dalle verifiche sopra richiamate, mentre si ritiene non pertinente l'attività di mera progettazione di edifici in zona sismica.***

\*\*\*\*\*

**Quesito n. 2**

*La formulazione del quesito è:*

si chiede con la presente se in fase di gara è possibile partecipare con un RTI variato rispetto a quello dichiarato in fase di manifestazione di interesse. La variazione consisterebbe nell'aggiunta di un membro.

Precisiamo che l'aggiunta del membro non è necessaria ai fini del soddisfacimento dei requisiti di partecipazione, in quanto già l'RTI dichiarato in fase di prequalifica possiede tutti i requisiti richiesti. Si tratta di un membro che, se non inserito come mandante, sarebbe comunque coinvolto in qualità di subappaltatore per l'esecuzione di una parte di prove.

### **Risposta n. 2**

***E' possibile, in questa fase, variare l'RTI garantendo in ogni caso il rispetto minimo dei requisiti tecnico-professionali delle figure interessate, previsti nel bando di gara.***

\*\*\*\*\*

### **Quesito n. 3**

**La formulazione del quesito è:**

a) Nel caso di ricorso al subappalto è necessario indicare la terna di subappaltatori, oppure è sufficiente indicare le parti del servizio che si vogliono subappaltare?

b) Nella lettera di invito così come nel precedente avviso di manifestazione di interesse, si richiede l'obbligo d'iscrizione, per il soggetto professionale, al Casellario ANAC (requisito richiesto al professionista "ingegnere responsabile della commessa"). Nel nostro caso, trattandosi di società di ingegneria, il "soggetto professionale" iscritto al casellario ANAC delle società di ingegneria è la società stessa. Si richiede se sia necessario che anche il professionista esecutore dell'incarico, nel nostro caso direttore tecnico della società, sia personalmente iscritto al casellario. Si precisa che tale requisito era già stato dichiarato in fase di manifestazione di interesse, ed essendo noi stati invitati alla procedura senza alcuna richiesta di integrazione della documentazione presentata, si suppone sia sufficiente l'iscrizione al casellario del soggetto partecipante, cioè la società

### **Risposta n. 3**

***a) È sufficiente indicare i servizi/lavori per cui si intende avvalersi del subappalto secondo le indicazioni della lettera d'invito.***

***b) Nella fattispecie, si conferma l'idoneità dell'iscrizione al casellario ANAC della Società il cui direttore tecnico risulti essere il professionista esecutore dell'incarico.***

\*\*\*\*\*

### **Quesito n. 4**

**Premesso che è pervenuta richiesta di chiarimento tramite pec senza avvalersi della piattaforma Sintel, considerato che i chiarimenti dei quesiti favoriscono la partecipazione omogenea dei concorrenti, e dato atto che il quesito è pervenuto nei termini, si ritiene di rispondere. La formulazione del quesito è:**

E' ammesso l'istituto dell'avvallimento per i requisiti di capacità economica e finanziaria?

### **Risposta n. 4**

***Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgvo 50/2016 è ammesso l'istituto dell'avvallimento.***

\*\*\*\*\*

**Quesito n. 5****La formulazione del quesito è:**

In riferimento al paragrafo Busta Offerta Economica al punto C.2) del disciplinare di gara e alla Dichiarazione Offerta al punto 4),

si chiede di precisare se le verifiche aggiuntive riportate nella Dichiarazione di Offerta e nel Disciplinare vengono effettuate dagli offerenti a costo zero oppure vengono retribuite con l'importo del ribasso d'asta proposto?

**Risposta n. 5**

***Come indicato nella lettera d'invito (pag. 4 "elemento economico"), le verifiche aggiuntive, in quanto retribuite con le economie derivanti dal ribasso di gara proposto dal concorrente, costituiscono miglioria dell'offerta economica soggetta a punteggio, da precisare quale opzione facoltativa sul modello "offerta". La mancata indicazione non costituisce clausola di esclusione, semplicemente l'assenza di miglioria offerta non concorre all'attribuzione della quota pertinente del punteggio per offerta economica.***

Paderno Dugnano, 14/09/2018 prot. 54349

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Bonfanti Luca

(documento firmato digitalmente)